

STATUTO

Art. 1 FONDAZIONE SEDE SCOPO

E' istituita la fondazione denominata "Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri" in attuazione delle disposizioni lasciate dal Cavaliere del Lavoro Mario Negri con testamento in data 23 marzo 1960 pubblicato con atto 8 aprile 1960 n. 66561/17107 del dott. Giuseppe Quadri Notaio in Milano.

L'Istituto è Ente morale: la sua sede legale è in Milano.

Esso non ha scopo di lucro.

Lo scopo dell'Ente è di sviluppare la ricerca tecnico scientifica nel campo della farmacologia per la prevenzione e per la cura delle malattie degli uomini e degli animali.

L'Istituto attua lo scopo:

- a) creando laboratori specializzati per la ricerca tecnico scientifica dove ricercatori italiani e stranieri avviino i giovani laureati e i tecnici allo studio delle condizioni che possono favorevolmente influenzare il decorso delle malattie;
- b) mediante formazione anche tramite una scuola interna che, utilizzando i risultati dei laboratori, prepari giovani laureati e tecnici anche stranieri che vengano a trascorrere periodi di studio presso l'Istituto, la scuola sarà gratuita e aperta ai giovani laureati con punti legali in medicina, in chimica farmaceutica o in altra disciplina scientifica;
- c) istituendo una biblioteca scientifica a disposizione degli studiosi;
- d) promuovendo la divulgazione e curando pubblicazioni scientifiche, nonché convegni e corsi di aggiornamento tali da permettere ai medici di seguire nel modo più adeguato i rapidi sviluppi delle scoperte scientifiche con particolare riferimento ai progressi nel campo della farmacologia.

L'Istituto opera anche come "Contract Research Organization" (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali/farmaci a sensi ed in conformità al Decreto Ministero della Salute del 15.11.2011 soddisfacendo tutti i requisiti di cui all'art 3 del medesimo decreto ed attenendosi a quanto ivi prescritto.

Art. 2 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni destinati alla sua fondazione dal Cav. del Lav. Mario Negri col testamento suindicato e da liberalità provenienti da altre fonti pubbliche e private.

Art. 3 ORGANI DELL'ENTE

Organi dell'Istituto sono:

- il Presidente;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Direttore;
- il Collegio dei Sindaci.

Art. 4 IL PRESIDENTE

Il presidente è eletto dal Consiglio d'Amministrazione fra i suoi componenti. Viene eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.

Con eguali modalità il Consiglio d'Amministrazione elegge nel proprio seno un Vice Presidente.

Art. 5

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente verso le Autorità, verso i terzi e in giudizio, vigila sull'andamento dei servizi, promuove le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

Ha inoltre facoltà di assumere quelle deliberazioni di competenza del Consiglio d'Amministrazione che non possono essere ritardate senza grave danno.

Di tali deliberazioni il Presidente dà notizia al Consiglio nell'adunanza immediatamente successiva. Eguali poteri spettano al Vice Presidente quando il Presidente sia impedito.

Art. 6

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile fino ad un massimo di undici e precisamente:

a) il Rettore Magnifico dell'Università degli Studi di Milano o persona da lui designata;

b) il Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università stessa o persona da lui designata;

c) un docente di area farmacologica designato dal Rettore Magnifico dell'Università medesima;

d) il Presidente della Fondazione I.R.C.C.S. Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico (già Ospedale Maggiore) di Milano o persona da lui designata;

e) l'erede del Fondatore o persona dallo stesso designata e dopo di lui il suo successore od uno dei successori, designato dalla maggioranza del Consiglio;

f) fino a sei persone cooptate dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione scelte preferibilmente nel campo scientifico, dell'attività economica e del diritto.

Qualora si verificasse vacanza negli uffici sopra precisati, la carica di Consigliere sarà temporaneamente assunta dalla persona investita dalle funzioni vicarie.

I Consiglieri nominati in ragione del loro ufficio durano in carica per tutta la durata della funzione ricoperta; gli altri Consiglieri durano in carica un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della rispettiva deliberazione di nomina, anche se succedono ad altri il cui mandato sia venuto a cessare per qualunque causa; in caso di revoca da parte dell'Ente od organo dal medesimo rappresentato, durano in carica fino alla data del provvedimento formale di revoca che deve contenere la nomina del successore.

In caso di normale scadenza del quinquennio, ciascun Consigliere rimane in carica sino alla data di nomina del suo successore o fino al provvedimento di riconferma.

La carica di Consigliere è a titolo gratuito.

Art. 7

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio d'Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, nulla escluso.

Esso quindi approva il regolamento di gestione dell'Ente, nomina il Direttore e assume le deliberazioni occorrenti per ogni affare, come ad esempio:

l'ordinamento dei servizi, i rapporti con le Autorità, i bilanci, gli acquisti e le alienazioni, la costituzione di società, l'assunzione di mutui, la concessione di ipoteche, la riduzione, la postergazione, la cancellazione di ipoteche, l'apertura di conti correnti bancari, la stipulazione di compromessi in arbitri anche di equità, la convenzione di arbitraggi ed ogni altro provvedimento necessario od opportuno nell'interesse dell'Ente.

Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di delegare al Presidente, al Vice Presidente e al Direttore i poteri di ordinaria amministrazione. Il Consiglio di amministrazione può altresì nominare procuratori per specifici atti o categorie di atti.

Il Consiglio nomina un Segretario scegliendolo fra i propri componenti o fra persone estranee.

Art. 8

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce normalmente almeno due volte all'anno.

Spetta al Presidente la convocazione del Consiglio, da effettuare con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata per l'adunanza, stabilendo l'ordine del giorno e fornendo la relativa documentazione di supporto.

Adunanze straordinarie debbono essere in qualunque tempo convocate se tre Consiglieri almeno e il Direttore ne fanno domanda indicando gli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, purché siano presenti in uno stesso luogo, dove si considera svolta la riunione, il Presidente ed il Segretario, che provvedono a formare e sottoscrivere il relativo verbale e sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente agli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione ed agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 9

L'adunanza del Consiglio è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, e in loro assenza, dal Consigliere più anziano di età. Alle adunanze del Consiglio partecipa il Direttore dell'Ente con voto solamente consultivo.

Art. 10

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte qualora siavi presente almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza di voti.

La votazione avviene per alzata di mano o per appello nominale, salvo che uno o più Consiglieri chiedano che si voti con scheda segreta.

Art. 11

I Consiglieri hanno facoltà di ottenere che vengano inserite nel verbale dell'adunanza le proposte da loro presentate, gli argomenti giustificativi in forma sintetica e le dichiarazioni di voto.

Il Segretario redige il verbale delle adunanze e lo sottoscrive insieme col Presidente. Il verbale viene approvato con le relative eventuali modificazioni nella adunanza immediatamente successiva.

Tuttavia su istanza di un Consigliere il verbale deve essere approvato al termine dell'adunanza.

Art. 12

RESPONSABILITA' DEI CONSIGLIERI

La responsabilità dei Consiglieri è regolata dall'art. 18 del Codice Civile.

Art. 13

IL DIRETTORE

Il Direttore, scelto tra personalità di comprovata esperienza nel campo della ricerca biomedica, determina l'indirizzo scientifico e l'attività dell'Istituto. Egli è il capo del personale e dirige il lavoro di ricerca e di insegnamento, cura i rapporti culturali secondo le direttive del Consiglio.

Il Direttore dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Art. 14
ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI

L'assunzione dei dipendenti di ogni grado è di competenza del Consiglio d'Amministrazione, che potrà delegarla al Direttore.

I rapporti fra l'Ente e i dipendenti sono regolati secondo le norme dell'impiego privato.

Art. 15
COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio è composto da tre effettivi e da due supplenti nominati:

- due dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano con l'indicazione del Presidente del Collegio;
- uno dal Presidente del Tribunale Civile di Milano.

I supplenti sono nominati rispettivamente dal Presidente del detto Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dal Presidente del detto Tribunale.

Nel caso di vacanza durante il quinquennio subentrano i supplenti in ordine di età fino al compimento del quinquennio. Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili; devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio stabilisce il compenso dei membri del Collegio Sindacale in sede di nomina.

Art. 16

Il Collegio dei sindaci vigila sull'osservanza dello statuto e della legge e in particolare l'adeguatezza dell'amministrazione, dell'organizzazione e del sistema contabile; i sindaci vigilano inoltre sulle modalità contabili da osservare, e prendono visione degli atti amministrativi, dei contratti, delle entrate e delle uscite. Redigono verbale di ogni verifica collegiale e lo inseriscono in un registro previamente numerato e vidimato come quello prescritto per i verbali del Consiglio d'Amministrazione.

I sindaci inoltre verificano il conto consuntivo annuale e ne fanno relazione al Consiglio d'Amministrazione. Ove riscontrino irregolarità, i sindaci ne fanno immediato rapporto al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, e se del caso, al Prefetto. Sono applicabili, in quanto compatibili, le norme del Collegio sindacale previste dal Codice Civile.

Il Consiglio può affidare il controllo contabile della Fondazione ad un Revisore o ad una società di revisione, iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 17
AMMINISTRAZIONE – BILANCIO

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo per l'anno seguente.

Non possono essere effettuate spese se eccedono la capienza dell'importo complessivo del bilancio preventivo approvato o non sono deliberate dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Direttore, con il supporto della funzione amministrativa, predispone il progetto di bilancio consuntivo e lo trasmette al Collegio sindacale e, se nominato, al Revisore legale per la redazione delle rispettive relazioni almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di amministrazione che deve approvarlo. Il progetto di bilancio, con le relazioni del Collegio dei sindaci e del Revisore legale sono trasmessi ai Consiglieri nei 15 giorni che precedono la riunione del Consiglio di amministrazione che deve approvarlo.

Il bilancio consuntivo viene approvato dal Consiglio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ed in tal sede da scarico al Direttore. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono comunicati al Prefetto di Milano insieme con la nota illustrativa.

E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto di utili e/o di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente. Gli Amministratori rispondono personalmente e solidalmente verso l'Ente delle spese erogate senza osservare al presente disposizione.

Art. 18
SCIoglimento

Qualora lo scopo dell'Ente debba ritenersi esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, l'Autorità governativa provvederà ai sensi dell'art. 28 del codice civile, udito il parere della persona che in seno al Consiglio d'Amministrazione dell'Ente rappresenterà i parenti del fondatore Mario Negri.

Art. 19
RINVIO

A tutto quanto non provvede il presente Statuto si applicano le disposizioni del libro 1°, titolo 2°, cap. 1° e 2° del codice civile.

- f) Silvio Angelo Garattini
- f) Maddalena Ferrari Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo nei miei atti.

Milano, lì 10 Luglio 2024

Firmato: AVV. MADDALENA FERRARI Notaio